



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

ORDINANZA SINDACALE nr. 30259 del 07 GIU. 2024

Oggetto: Disposizioni per l'identificazione, la registrazione e tenuta della popolazione canina e norme relative all'obbligo di corretta conduzione degli animali d'affezione.

IL SINDACO

Premesso che la materia della tutela degli animali d'affezione, in quanto esseri senzienti, è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la L.R. 3 agosto 2022, n. 15 (G.U.R. 5 agosto 2022, n. 35 - S.O. n.33);

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a garantire la pacifica convivenza e l'incolumità pubblica dei cittadini e la tutela ed il benessere dei cani;

Evidenziata la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo;

Rilevata l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni ivi previste;

Dato atto che esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino e, dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Preso atto che l'abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) causano rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano, particolarmente nel periodo estivo in cui le condizioni climatiche potrebbero essere motivo del proliferare di zanzare, zecche, topi, parassiti, ecc. con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

Ritenuto sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni del cane;

Vista la Legge Regionale 03 agosto 2022, n. 15 “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo” (G. U. R. 5 agosto 2022, - S.O. n. 33);

Visto il d.lgs. nr. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dagli Enti Locali;

Visto l’art. 34 della Legge Regionale 03 agosto 2022, n. 15 “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo” – Sanzioni -

ORDINA

Art. 1 – Obblighi di iscrizione all’anagrafe canina e adempimenti

1. E’ vietato abbandonare animali sul territorio Comunale;
2. E’ imposto l’obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo (microchip) come disposto dall’art. 9 della Legge Regionale 03 agosto 2022, n. 15 “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo” - “Anagrafe regionale degli animali di affezione” secondo cui *“L’Anagrafe regionale degli animali di affezione, in stretta connessione con l’anagrafe nazionale, è regolamentata nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali”*;
3. E’ imposto l’obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all’iscrizione all’anagrafe canina presso il competente servizio veterinario A.S.L. entro quindici giorni dalla microchippatura;

Art. 2 – Condotta del cane

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- a) L’utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto e nelle aree condominiali comuni;
- b) L’obbligo dell’adozione del guinzaglio e della museruola per l’accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L. a seguito episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio;
- c) Il proprietario o detentore dell’animale è comunque responsabile di ogni azione del cane;
- d) I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo;

Art. 3 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

- E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, nelle aree comuni di qualunque tipo e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani:

- di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza;
 - di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
- E' fatto obbligo ai proprietari di cani di portare con se almeno una bottiglietta di plastica contenente acqua da utilizzare in caso di deiezioni urinarie al suolo;

Art. 4 – Altri divieti

E' sempre vietato:

- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;
- detenere i cani sui balconi o terrazzi per più di due ore al giorno continuative;
- abbandonare gli animali;

Art. 5 – Sanzioni

- Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque contravviene alle disposizioni previste dalla Legge Regionale 03 agosto 2022, n. 15 è punito con la sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450;
- I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla applicazione della Legge summenzionata spettano ai comuni nel cui territorio viene irrogata la sanzione e4 sono utilizzati dagli stessi esclusivamente per il finanziamento degli interventi di loro competenza previsti dalla legge già citata e per la prevenzione del randagismo

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nell'apposita sezione internet del sito istituzionale di questo Comune.

DECORRENZA E VALIDITA'

la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e ha validità a tempo indeterminato per il periodo compreso dalla data di pubblicazione dell'ordinanza salvo ss.mm.ii. da sopravvenute disposizioni di leggi, nazionali, regionali, ed eventuali modifiche e/o proroghe.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Settore Affari Generali di questo Ente per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché:

- al ASL Servizio Veterinario di Ragusa;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando della Polizia Provinciale di Ragusa;
- alle Forze dell'Ordine;
- al Dirigente III Settore – Area Tecnica – Servizio Ecologia e Politiche Ambientali;

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

Dalla Residenza Municipale

L'Istruttore Amministrativo

Sig.ra G. Nuovo

IL SINDACO

Maria Monisteri Casella